

IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva che precede (ud. 31.5.2014) nel procedimento per sequestro giudiziario ed ex art. 700 c.p.c. di cui al n.r.g. 8571/2014

rileva

Con ricorso depositato il 27.5.2014 il Comune di Pisa (d'ora in avanti: Comune) ha proposto avanti a questo Tribunale domanda di sequestro giudiziario e in subordine di emanazione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Regione Toscana (d'ora in avanti: Regione), formulando le seguenti conclusioni:

"Affinchè per i motivi tutti esposti voglia:

a) in via principale: disporre, anche inaudita altera parte, o con convocazione urgente, il sequestro giudiziario delle quote oggi in proprietà della Regione Toscana pari al 16,90% del capitale azionario della SAT S.p.A., sequestro da eseguirsi nei confronti della Regione Toscana e/o verso chiunque e/o verso chiunque loro avente causa successivo al deposito del presente ricorso, disponendo che la emananda ordinanza sia iscritta presso il Registro delle Imprese territorialmente competente e nominando custode giudiziario delle quote in giudiziale sequestro un dottore commercialista ovvero persona che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze vorrà individuare, attribuendo comunque al custode ogni potere amministrativo e patrimoniale di ordinaria gestione delle quote necessario e sufficiente a conservarne intatto il valore per conto di chi spetti in attesa della definizione giudiziale della controversia in ordine alla loro alienabilità ovvero in ordine alla loro titolarità;

B) in via subordinata: disporre, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte, o con convocazione urgente, un provvedimento di urgenza con il



quale si ingiunga alla Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o del legale rappresentante, di non vendere le azioni di sua proprietà all'interno della Società Aeroporto Toscano S.p.A., in violazione del contratto stipulato tra i soci pubblici e la Fondazione Pisa in data 23 luglio 2013, avente durata fino al 23 luglio 2016. Si chiede in ogni caso che il Tribunale delle Imprese voglia ordinare il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore delle azioni, alla data della denegata cessione, in ipotesi di mancato rispetto del provvedimento del Tribunale e tutto ciò fermi ed impregiudicati tutti i diritti del Comune di Pisa.

In ogni caso e per entrambe le domande formulate, il comparente richiede che venga autorizzata la notifica alla controparte anche a mezzo fax e/o PEC, ferma la comunicazione al custode giudiziario a mezzo fax da parte della cancelleria e l'iscrizione dell'emananda ordinanza presso il registro delle imprese di Pisa territorialmente competente.

Con vittoria delle spese e dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014".

Ha a tale proposito indicato il Comune ricorrente quali estremi della eventuale proponenda domanda di merito l'azionamento dei diritti e degli obblighi di cui al patto parasociale 23.7.2013 concernente la gestione e il funzionamento di SAT - Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (d'ora in avanti: SAT) - e le domande di condanna della Regione Toscana, parte del patto unitamente ad esso Comune ricorrente, ad un obbligo di non fare, ovvero al rispetto del patto e segnatamente di non alienare le azioni in SAT sindacate sino alla naturale scadenza triennale del patto, facendo riserva di



procedere con tutte le opportune richieste risarcitorie verso la Regione, per violazione del patto parasociale.

Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 31.5.2014, si è costituita la Regione Toscana, che ha resistito alla avversaria domanda cautelare formulando le seguenti conclusioni:

*"Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia:
in tesi: dichiarare inammissibile la domanda;
in ipotesi: respingere la pretese perché infondata nel merito.*

Con condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio".

Nel procedimento è intervenuta altresì Corporacion America Italia s.r.l. (d'ora in avanti: Corporacion), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo adito Tribunale e comunque concludendo per il rigetto della domanda proposta dal Comune.

Si danno come noti e richiamati i presupposti in fatto ed in diritto esposti dalle parti nelle loro difese.

Si elencano, per sola comodità, i fatti e i dati cronologici essenziali.

1. Nel gennaio 2014, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato emanato il Piano Nazionale degli Aeroporti, nel quale, per quello che qui rileva, gli aeroporti di Pisa e Firenze sono stati indicati quali aeroporti strategici a condizione che si realizzi una loro gestione unica.

2. L'aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" è gestito da SAT. La relativa *governance* è assicurata da un patto parasociale, da ultimo rinnovato in data 26/7/2013, in rappresentanza del 54,45% del totale delle azioni, del quale fanno parte, tra gli altri, il Comune di Pisa (con una quota pari all'8,45%, pari al 15,52% delle azioni



sindacate) e la Regione Toscana (con una quota pari al 16,90% del capitale, corrispondente al 31,04% delle azioni sindacate). Altre parti del patto sono la Provincia di Pisa, la C.C.I.A.A. di Pisa, la Provincia di Livorno, la C.C.I.A.A. di Firenze, la Provincia di Lucca, la Provincia di Firenze, il Comune di Livorno, il Comune di Firenze, la C.C.I.A.A. di Livorno (c.d. Soci Pubblici) e la Fondazione Pisa.

3. L'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" è gestito da Aeroporto di Firenze S.p.A. (d'ora in avanti: ADF) del quale la Regione Toscana è socia per il 5,061%.

4. I soci di controllo di SAT e ADF (tra cui il Comune di Pisa e la Regione Toscana) hanno stipulato in data 26/2/2013 un accordo per la ricognizione delle linee guida per l'integrazione dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano (cfr. doc. 2 Comune), al principale fine di recuperare nel territorio toscano la domanda potenziale di passeggeri, che risulta attualmente superiore al traffico degli aeroporti toscani (clausola 1) e segnatamente (clausola 5) di dar luogo ad un processo di integrazione societaria tra SAT e ADF, definendo gli atti per la costituzione di una *holding*, nel pieno rispetto della vigente normativa primaria e secondaria, in particolare per quanto attiene le disposizioni concernenti le società quotate SAT e ADF, prima della finale approvazione da parte del consiglio regionale dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale relativa al Parco Agricolo della Piana e alla qualificazione dell'aeroporto di Firenze.

5. A sua volta il patto parasociale di SAT contiene, sulla premessa della intervenuta stipula del citato accordo 26.2.2013 di cui sopra sub 2, tra le altre, clausola (la n. 8) in virtù della quale è previsto che le azioni conferite al patto parasociale non possono essere



trasferite, salvo il caso in cui la vendita della partecipazione (i) sia imposta, per un socio pubblico, da una norma imperativa di legge, oppure (ii) sia effettuata dai soci sottoscrittori per dare esecuzione agli impegni finalizzati alla aggregazione aeroportuale di cui alle premesse. "Nel caso (i) - prosegue la clausola - il cedente dovrà provvedervi mediante procedure ad evidenza pubblica vigenti al momento della dismissione, prevedendo comunque in esse l'esercizio della prelazione a favore dei soci sottoscrittori del presente patto".

La clausola 9 del patto parasociale prevede che la violazione degli impegni assunti circa il trasferimento delle azioni è sanzionata a cura del Presidente del Comitato Direttivo del patto con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato registrato alla data in cui si è verificato l'inadempienza, e, nel caso in cui la violazione degli impegni assunti con il patto parasociale comporti la perdita della maggioranza azionaria in SAT da parte dei sottoscrittori del medesimo penale pari al 25% del valore della Società, calcolato sulla base della capitalizzazione della Società in borsa alla data del verificarsi dell'inadempienza, fatto salvo il danno erariale per gli enti pubblici.

4. Corporacion America Italia s.r.l., società italiana controllata da American International Airports LLC, società a responsabilità limitata soggetta alle leggi del Delaware, Stati Uniti d'America, e al contempo a capo di un gruppo di società che gestisce 50 aeroporti nel mondo, è risultata, in data 4.3.2014, titolare del 27,392% delle azioni di SAT e del 33,402% delle azioni di ADF.



5. In conformità di quanto disposto dall'art. 106 D.Lgs. 58/1998, Corporacion ha promosso offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni di ADF. Contemporaneamente Corporacion ha promosso offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di SAT, subordinandola alle condizioni del raggiungimento, da parte di essa offerente, al termine del periodo di adesione (scadente alle ore 17,30 del 3.6.2014) e per effetto dell'offerta, di una partecipazione in SAT rappresentativa di almeno il 50% più una azione del capitale sociale della stessa e al mantenimento, al termine del periodo di adesione, da parte dei soci c.d. pubblici, di una partecipazione in SAT rappresentativa di almeno il 20% del capitale sociale della stessa, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del D.M. 521/1997, emanato in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 13, della L. 537/1993.

6. La Regione Toscana ha, da ultimo con sua delibera di Giunta n. 434 del 26.5.2014 (cui ha fatto seguito Delibera n. 440 del 30.5.2014, di cui *infra* di riferirà), deliberato:

"1) di confermare quale obiettivo regionale, alla luce delle nuove composizioni dell'azionariato di S.A.T. S.p.A. e AdF S.p.A., l'integrazione del sistema aeroportuale toscano ai fini della qualificazione e sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze valorizzandone le rispettive potenzialità nel quadro della programmazione regionale, in coerenza al Piano di Indirizzo Territoriale in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale;

2) di non aderire all'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria per la società AdF S.p.a. mantenendo la partecipazione societaria alla quota del 5,061 % del capitale sociale in coerenza con la



deliberazione del Consiglio regionale del 12/10/2011, n. 60, della delibera di Giunta del 20/02/2012, n. 130, e della deliberazione del Consiglio regionale del 13/05/2014 n. 38;

3) di aderire all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie della società S.A.T. S.p.A. nel rispetto le seguenti condizioni:

- mantenimento di una quota analoga alla quota percentuale detenuta dalla Regione Toscana nella società AdF S.p.A. e verifica del rispetto del mantenimento del 20% da parte dei soci pubblici ai sensi del D.M. 521/1997;

- valutazione in merito alla congruità rispetto al documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di S.A.T. S.p.A.;

- modalità di adesione tali da recedere dal patto [idest: il patto parasociale di SAT; N.d.E.] senza oneri a carico della Regione Toscana".

Sullo sfondo della vicenda - il dato è pressoché notorio - vi è la preoccupazione di enti esponenziali aventi sede nella Provincia di Pisa, tra cui l'odierno Comune ricorrente, che l'incremento di attività dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" gestito da ADF, e segnatamente in ragione di paventato allungamento della sua pista a 2.400 metri, comportando modifica della tipologia dell'aeroporto - da c.d. *city airport* ad aeroporto in grado di determinare il sensibile decremento nel tempo del numero di viaggiatori al "Galileo Galilei", attualmente gestito da SAT -, possa pregiudicare le potenzialità aziendali di SAT.

osserva:

Sull'eccepito difetto di giurisdizione.



Per quanto l'eccezione sia stata sollevata da Corporacion - il cui intervento è stato ammesso e qualificato come *ad adiuvandum* - la rilevabilità d'ufficio non può esimere questo Giudice da un pur breve esame della questione.

Ritiene questo Giudice come sussista nel caso in esame la giurisdizione di questa adita autorità giudiziaria ordinaria, in quanto non viene sollevata, in questa sede, questione circa la legittimità degli atti sinora emanati dalla Regione (e segnatamente le deliberazioni di giunta n. 434 del 26.5.2014 e n. 440 del 30.5.2014 - cfr. docc. 2 Regione e 17 Comune -), quanto richiesto l'impedimento degli effetti, sul piano dei rapporti di natura privata che sono venuti fra le parti ad instaurarsi, che deriverebbero dalla paventata violazione del patto parasociale del 23.7.2013 (doc. 1 Comune).

Sul *fumus boni iuris*

Il principale assunto del Comune ricorrente verte sulla considerazione secondo cui, non essendosi nel caso in esame in presenza di alcuna delle fattispecie normative richiamate dall'art. 123, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (vale dire le ipotesi di offerta pubblica di acquisto - d'ora in avanti: opa - obbligatoria totalitaria, art. 106 D.Lgs. 58/1998, e opa c.d. preventiva non totalitaria, art. 107 D.Lgs. 58/1998), bensì di opa c.d. volontaria totalitaria (che troverebbe in particolare il suo riferimento normativo nell'art. 102 D.Lgs. 58/1998), alla Regione convenuta non spetterebbe il diritto di recesso c.d. *ad nutum* dallo stipulato patto parasociale del 23.7.2013. L'immediato recesso, secondo il Comune, vanificherebbe quelle esigenze di tutela patrimoniale e procedimentale che sono prese in considerazione rispettivamente nei citati artt. 106 e 107



e che invece nell'opa totalitaria volontaria non verrebbero soddisfatte.

La difesa della Regione resistente e della società intervenuta assume, in sintesi, che da un lato anche la fattispecie di opa totalitaria volontaria (in quanto contemplata dall'art. 106, comma 4, D.Lgs. 58/1998, comma quest'ultimo a sua volta richiamato dall'art. 107, comma 1) risulterebbe presa in considerazione dall'art. 123, comma 3, e che le ragioni (sostanzialmente finalizzate alla contendibilità delle partecipazioni di controllo nelle società quotate) che consentono la immediata recedibilità dai patti parasociali nell'ipotesi di opa obbligatoria totalitaria e preventiva non totalitaria sussisterebbero altresì nell'ipotesi di opa volontaria totalitaria.

Non ritiene questo Giudice che i rimandi normativi depongano con immediata evidenza a supporto delle argomentazioni sul punto rassegnate dalla Regione resistente e dalla società terza intervenuta.

L'art. 123, comma 3, infatti, appare indicare gli artt. 106 e 107 a richiamo di fattispecie (l'opa obbligatoria totalitaria da un lato e l'opa preventiva non totalitaria dall'altro) e non a richiamo di testuale e letterale disciplina.

In questo senso la menzione che pure è contenuta all'interno dell'art. 106 (nel suo quarto comma) alla fattispecie di opa volontaria totalitaria appare essere unicamente finalizzata ad evidenziare soltanto uno dei presupposti (di natura essenzialmente cronologica) di esenzione dall'opa obbligatoria totalitaria e non a conferire di per sé equivalenza fra le citate due tipologie di opa totalitaria.



Identico rilievo appare assumere il richiamo, contenuto nel primo comma dell'art. 107, dei commi 4 e 5 del precedente art. 106.

Parimenti privo di apporto alla soluzione del problema appare altresì il riferimento all'art. 123, comma 3, contenuto nella disciplina di cui all'art. 104-bis D.Lgs. 58/1998, in materia di c.d. regola di neutralizzazione, introdotta dal D.Lg. 229/2007 e in parte modificata dal D.L. 185/2008, n. 185, conv. in L. 2/2009, che, lungi dall'estendere l'ambito di operatività del recesso, appare limitarsi da un lato (comma 1) a fare comunque salvo il diritto di recesso dai patti parasociali ove ne sussistano i presupposti richiamati dalla normativa indicata, e dall'altro (comma 6) a conferire valenza impeditiva del c.d. equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, laddove al momento dell'esercizio del diritto di voto sia stata già presentata la dichiarazione di recesso di cui all'art. 123, comma 3. In altri termini, nel citato art. 104-bis (che pure dichiaratamente, vd. comma 1, appare applicarsi a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative) non viene istituito alcun nesso fra *opac* e diritto di recesso, bensì fatta da un lato salva l'operatività e dall'altro disciplinate particolari conseguenze sul piano patrimoniale della sola e specifica ipotesi di recesso disciplinata dall'art. 123, comma 3.

Non ritiene peraltro questo Giudice che al silenzio del legislatore possa supplirsi invocando, in maniera per c.d. espansiva, principi generali che sono alla base della nostra disciplina nazionale in materia di offerte pubbliche di acquisto. Non appaiono infatti esservi



indici univoci a supporto della prevalenza del principio di libera contendibilità delle partecipazioni di controllo da un lato o al contrario a supporto di (quantomeno ragionevoli) meccanismi di mantenimento del controllo (che porterebbe a seconda dei casi a vedere con sfavore o al contrario quanto meno a tollerare i c.d. sindacati di blocco).

Non va tuttavia omissis di considerare che non sono sottovalutate (anzi, in taluni casi, sono prese in particolare considerazione) dalla disciplina in materia di opa le seguenti, alternative, esigenze:

a) di preservare il valore delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza (o, se vogliamo, di prossima e temuta minoranza) o comunque dei soci in uscita

b) di garantire che il mutamento del controllo sia conseguenza di consapevole scelta proveniente da un sufficiente numero di soci in uscita in maniera tale da assicurare al contempo trasparenza ed effettività nella fase di mutamento.

Appaiono essere tali le ragioni per cui, in presenza dell'una o dell'altra delle condizioni di cui sopra (normativamente esplicitate dalle fattispecie di cui agli artt. 106 e 107), il legislatore consente il sacrificio del principio di rispetto dei patti, quali sono quelli parasociali.

E secondo tale linea la recedibilità o meno dai patti parasociali nell'ipotesi di opa volontaria totalitaria appare essere conseguenza di una valutazione, come evidenziato da autorevole dottrina, circa la serietà o meno dell'offerta. Valutazione di serietà che, almeno per quello che in questa sede e al momento rileva, prescinde da considerazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente inerenti la disciplina societaria, ma si



incentra sull'esame di particolari vizi, per c.d. intenzionali, che potrebbero minare la bontà dell'offerta.

Non è mancato infatti chi, in dottrina, ha evidenziato come il procedimento logico "opa tout court → recedibilità dal patto parasociale" potrebbe costituire un facile pretesto per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti da quest'ultimo in presenza di un'offerta non obbligatoria sulla quale non viene demandata all'autorità di controllo una valutazione particolarmente pregnante come per l'ipotesi di offerta obbligatoria, e ciò soprattutto se la decisione di dare avvio all'opa sia conseguenza di un accordo (a maggior ragione se occulto) fra offerente e soggetto del patto che intenda recedere.

Fatta questa premessa, occorre nel caso in esame, valutare in via necessaria se Corporacion si sia intenzionalmente e *ab origine* posta nelle condizioni di non venirsi poi a trovare in taluna delle ipotesi di cui agli artt. 106 o 107 al fine di non sopportarne sfavorevoli conseguenze e di beneficiare al contempo degli effetti derivanti dal recesso di uno dei soggetti aderenti al patto.

Corollario di quanto appena esposto è valutare se è imputabile a Corporacion - il cui interesse ad assumere il controllo, anche mediante c.d. opa ostile, di SAT non può essere fatto oggetto di pregiudiziale censura - la circostanza di essersi trovata a non poter proporre che un'opa volontaria totalitaria, non senza considerare che, avendo detta ultima tipologia piena cittadinanza nel nostro ordinamento (e qui sovviene il più volte citato art. 106, comma 4, D.Lgs. 58/1998), l'onere della prova circa eventuali distorsioni incombe su chi ne assuma (o dovrebbe assumerne) la sussistenza quale mezzo all'unico



fine di scardinare illegittimamente la tenuta del patto parasociale.

Nel caso in esame, con riguardo alla ipotesi b-107, parte ricorrente non appare avere addotto elementi per i quali Corporacion avrebbe potuto inizialmente limitare la sua partecipazione a non più dell'uno per cento, per poi proporre offerta su almeno il sessanta per cento delle azioni, ottenere l'approvazione maggioritaria di cui all'art. 107, comma 1, lett. b) (se del caso anche con le modalità di cui al comma 2 stesso art. o dell'art. 48, comma 1, Reg. Consob Emittenti n. 11971/1999) e l'esenzione dalla Consob di cui alla successiva lett. c).

E' verosimile che la necessità di addivenire ad un contestuale controllo sia su SAT che su ADF abbia indotto Corporacion a percorrere la soluzione di acquistare in una prima fase partecipazioni rilevanti non sindacate nei rispettivi patti parasociali di maggioranza.

Con riguardo alla ipotesi a-106 non sono stati adottati elementi per i quali Corporacion avrebbe potuto acquistare ulteriori azioni in SAT, in maniera tale da addivenire al superamento della soglia del trenta per cento e porsi nelle condizioni di dover promuovere opa obbligatoria totalitaria ex art. 106.

La suddetta necessità di addivenire ad un contestuale controllo sia su SAT che su ADF deve con tutta probabilità aver posto Corporacion nella necessità di promuovere opa obbligatoria totalitaria ex art. 106, una volta avvenuto il superamento della soglia del trenta per cento, su ADF e al contempo opa volontaria totalitaria su SAT.

L'ulteriore circostanza non contestata (su cui vd. prodotte Deliberazioni n. 434 e 440 della Giunta Regionale) che in data 21.5.2014 Corporacion ha provveduto ad un rilancio in aumento del prezzo di



offerta (inizialmente fissato in Euro 13,15 per azione - vd. documento di offerta di cui al doc. 3 ricorrente - e, il dato non è evincibile dagli atti ma può considerarsi notorio, portato poi ad Euro 14,22 per azione) depone in senso sfavorevole alla parte ricorrente, circa il timore di (affermata, ma comunque non dimostrata) mancata valorizzazione della sua partecipazione, che avrebbe viceversa imposto a Corporacion di porsi nell' (ulteriore) condizione di ricorrere ad un'opa obbligatoria totalitaria.

Ritiene pertanto questo Giudice come l'intenzione, di cui alle prodotte deliberazioni di Giunta, della Regione di aderire, sia pur parzialmente (per circa l'11,838% del capitale di SAT) all'opa promossa da Corporacion, mantenendo il 5,062% della partecipazione - percentuale pressoché identica a quella (5,061%) che la Regione intende mantenere in ADF, non aderendo alla parallela opa obbligatoria totalitaria promossa da Corporacion -, non appare costituire violazione dello stipulato patto parasociale di maggioranza di SAT apparendo viceversa integrare ipotesi di legittimo recesso.

Ad abundantiam va rilevato come la condotta della Regione, in considerazione di quanto pattuito nel patto parasociale del 23.7.2013 (e segnatamente della sua clausola 8.1., a mente della quale le azioni syndacate non possono essere trasferite, salvo il caso in cui la vendita della partecipazione (i) sia imposta, per un socio pubblico, da una norma imperativa di legge, oppure (ii) sia effettuata dai Soci sottoscrittori per dare esecuzione agli impegni finalizzati alla aggregazione aeroportuale di cui di cui alla lettera B) della premessa del patto - *idest* la realizzazione di un sistema aeroportuale toscano in grado di proporsi quale terzo polo aeroportuale italiano - , con l'ulteriore previsione



che nel caso (i) il cedente vi provveda mediante procedure ad evidenza pubblica vigenti al momento della dismissione, prevedendo comunque in esse l'esercizio della prelazione a favore dei soci sottoscrittori del patto) ed altresì di quanto previsto dal Piano Nazionale degli Aeroporti - doc. 1 Regione: per il quale si ravvisa la necessità che tra gli scali di Pisa e Firenze si realizzi la piena integrazione societaria e industriale - , appare coerente con l'ipotesi di libera alienabilità sub 8.1.ii del patto, considerato oltre tutto che da ultimo la Delibera n. 440 della Giunta nella parte dispositiva - sul testuale presupposto, tra gli altri, "che la volontà del Consiglio regionale è stata chiaramente manifestata all'atto dell'adozione della variante al P(iano) I(ntegrato) T(erritoriale) contenente salvaguardie per la realizzazione del Parco della Piana [nel cui contesto è ubicato l'aeroporto attualmente gestito da ADF: N.d.E.] ed un areale per l'adeguamento e messa in sicurezza della pista, limitando quest'ultima, anche per garantire un'effettiva integrazione aeroportuale, alla lunghezza di duemila metri" - ha deliberato "di richiedere esplicite dichiarazioni di impegno da parte di Corporacion America Italia S.r.l ad inserire nelle future strategie imprenditoriali il rispetto di tutti gli atti di pianificazione territoriali regionali" e quindi non appare, allo stato, idonea a recare pregiudizio alle prospettive di sviluppo dell'aeroporto attualmente gestito da SAT, di cui il Comune ricorrente è socio nella misura dell'8,45% del capitale.

Per le suddette ragioni il ricorso del Comune di Pisa deve essere rigettato, per difetto del requisito del *fumus*, con assorbimento dell'esame della valutazione del



profilo del *periculum* e dell'ammissibilità delle richieste misure.

Considerati la novità della fattispecie, il dato normativo non univoco e il fatto che la Regione resistente appare avere pienamente formalizzato, a procedimento cautelare iniziato, richieste di impegno che appaiono allo stato idonee ad impedire che venga ad essere pregiudicata la valorizzazione della partecipazione di cui il Comune ricorrente è titolare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché le spese di lite del presente procedimento vengano integralmente compensate fra le parti.

P.T.M.

1. rigetta il ricorso;

2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente procedimento.

Si comunichi con urgenza.

Firenze, 3 giugno 2014, ore 8,45.

IL GIUDICE DESIGNATO

Dr. Ludovico Delle Vergini

